

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TRATTAMENTO  
DEI DATI PER ATTIVITA' D'INTERESSE  
DELLA POLIZIA LOCALE**

*(delibera CC n.92 del 9/6/2008 - regolamento esecutivo dal 23/6/2008)*

## **Indice**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Clausola di Rinvio**

### **CAPO II**

#### **DELLA VIDEO SORVEGLIANZA**

**Art. 3 - Principi generali in materia di video sorveglianza**

**Art. 4 - Definizioni in materia di video sorveglianza**

**Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

**Art. 6 - Informativa e notificazione**

**Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento**

**Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati**

**Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati**

**Art. 10 - Obblighi degli operatori**

**Art. 11 - Diritti dell'interessato**

**Art. 12 - Sicurezza dei dati**

**Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati**

**Art. 14 - Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie**

**Art. 15 - Comunicazione**

### **CAPO III**

#### **DEL TRATTAMENTO DEI DATI DI RILEVANZA ESTERNA PER ATTIVITA' D'INTERESSE DELLA POLIZIA LOCALE**

**Art. 16 - Principi in materia di trattamento**

**Art. 17 - Attività relativa all'infortunistica stradale**

**Art. 18 - Gestione delle attività sanzionatorie e del contenzioso**

**Art. 19 - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa**

**Art. 20 - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria**

**Art. 21 - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi**

**Art. 22 - Attività relativa al rilascio di licenze in materia di pubblica sicurezza e autorizzazioni in materia di pubblicità lungo le strade**

### **CAPO IV**

#### **NORME FINALI**

**Art. 23 - Assetto delle competenze**

**Art. 24 - Entrata in vigore**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

Oggetto del presente regolamento è la disciplina locale della video sorveglianza nonché l'insieme delle disposizioni in materia di rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali nel contesto dei procedimenti facenti capo al corpo di Polizia Municipale di Pistoia.

### **Art. 2 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "codice" e, con riguardo alla videosorveglianza, al provvedimento generale approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

## **CAPO II VIDEOSORVEGLIANZA**

### **Art. 3 - Principi generali in materia di video sorveglianza**

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Pistoia nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del "Codice".
- Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Scopo esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza, percepita e reale, nelle aree assoggettate a controllo. E' peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività istituzionali, produttive,

industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

#### **Art. 4 - Definizioni in materia di video sorveglianza**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di Pistoia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### **Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- monitorare la regolare circolazione lungo le strade attraversanti il territorio comunale;
- controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
- verificare le adiacenze di uffici comunali;
- riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- presidiare gli accessi degli Edifici Pubblici dall'interno e dall'esterno;
- sviluppare funzione preventiva e repressiva delle condotte lesive del decoro urbano nei comparti cittadini connotati da particolare pregio architettonico, urbanistico, storico.

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su

richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti, anche in un sistema di condivisione stabile delle immagini tra la centrale operativa della Polizia Municipale e le centrali operative delle forze di Polizia dello Stato operanti sul territorio comunale di Pistoia.

#### **Art. 6 - Informativa e Notificazione**

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", conforme a quanto indicato negli allegati al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante i comuni mezzi di informazione locale.

Il Sindaco del Comune di Pistoia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

#### **Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento**

Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

#### **Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 5, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba dare seguito o adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, ovvero a specifiche esigenze sanzionatorie di carattere amministrativo non incompatibili con le previsioni di legge. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa o sanzionatoria in corso. Ai fini della conservazione dei dati, l'organo procedente rimette al responsabile del trattamento richiesta di specifica prorogazione di conservazione del segmento dati rilevante. I dati essenziali ai fini del sostegno probatorio delle violazioni stradali sono conservati automaticamente, fino all'esaurimento delle procedure sanzionatorie o contenziose connesse alla violazione.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

#### **Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati**

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video o foto effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano o comunque aree definite ex art. 14 del regolamento. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video o foto a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla Sala Server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate automaticamente a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala Server ubicata presso il comando Polizia Municipale di Pistoia o altra sede idonea. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

#### **Art. 10 - Obblighi degli operatori**

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o all'interno degli edifici pubblici.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 11 - Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - Le informazioni sugli strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - L'estrapolazione dei dati, dei filmati, delle immagini fotografiche che si riferiscano strettamente al richiedente, ove ancora non oggetto di cancellazione automatica o conservate per motivi di sostegno probatorio a procedure connesse all'accertamento di reati o di fatti rilevanti come illeciti amministrativi, stante circostanze che, nei predetti casi, le immagini relative possono essere conservate fino all'esaurimento dei mezzi di gravame e tutela previsti dalla vigente normativa.
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, o a specifici incaricati.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 12 - Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala Server, normalmente coincidente con la centrale operativa del comando Polizia Municipale di Pistoia, salvo attuazione delle procedure di condivisione con le centrali operative delle forze di polizia o designazione di altri specifici edifici o autonomi uffici da parte del responsabile del trattamento. In ogni caso, nelle aree ove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato, secondo i disciplinari organizzativi in vigore presso i distinti organi di polizia titolari della centrale operativa ove confluiscono i dati.

La Sala Server è sistematicamente chiusa a chiave e dotata di sistema di controllo degli accessi e comunque non è accessibile al pubblico.

L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 14 - Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie**

L'individuazione dei luoghi da sottoporre a video sorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che seleziona le aree sensibili ai fini della sicurezza stradale o sociale, con apposita deliberazione, sentita l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, e condivise le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Allo stesso modo resta competente la Giunta Comunale per l'autorizzazione di sistemi dinamici di raccolta dati in formato video, a supporto delle attività preventive e sanzionatorie della Polizia Municipale, comunque nel rispetto dei principi generali del codice e del presente regolamento.

L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile del trattamento dei dati.

Allo stesso responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione che, salvo espresso provvedimento riguarda l'arco delle 24 ore giornaliere e di ogni altra disposizione finalizzata all'attuazione del presente regolamento.

#### **Art. 15 - Comunicazione**

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici che non attenga a motivi di polizia giudiziaria è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta al Garante, salvo diversa determinazione, anche successiva di questi.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista espressamente da una norma di legge.

### **CAPO III**

#### **DEL TRATTAMENTO DEI DATI DI RILEVANZA ESTERNA PER ATTIVITA' D'INTERESSE DELLA POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 16 - Principi in materia di trattamento**

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del "Codice" i successivi articoli identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari di rilevanza esterna per cui è consentito il relativo trattamento dal corpo di Polizia Municipale di Pistoia, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate negli articoli 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112 del Codice.

I dati sensibili e giudiziari individuati dai successivi articoli sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Polizia Municipale sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 17 - Attività relativa all'infortunistica stradale**

L'attività relativa all'infortunistica stradale, prevista dal D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del Codice.

I dati possono riguardare: stato di salute e livello d'intossicazione da alcol e droghe, riferito a patologie attuali e terapie in corso; elementi statistici d'incidentalità stradale.

Il trattamento è ordinario e comporta la raccolta dati presso gli interessati e presso terzi, con modalità di elaborazione sia in forma cartacea che con modalità informatizzate.

Sono particolari forme di elaborazione le comunicazioni ai seguenti soggetti:

- Dipartimento per i trasporti terrestri e Prefettura;
- imprese di assicurazione, periti e delegati;
- familiari delle persone coinvolte.

Sul piano descrittivo i dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono verbalizzati i fatti e contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti. Sono atti accessibili ai sensi della legge 241/90, per espressa previsione del D.P.R. 495/92.

#### **Art. 18 - Gestione delle attività sanzionatorie e del contenzioso**

Le attività sanzionatorie amministrative, previste dalla L. 24.11.1981, n. 689, dal D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e dalla normativa regionale e regolamentazione locale è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del codice.

I dati possono riguardare: stato di salute e livello d'intossicazione da alcol e droghe, riferito a patologie attuali e terapie in corso; elementi statistici d'incidentalità stradale; domicilio, residenza, dimora, sede legale, posizione reddituale e patrimoniale passata ed attuale.

Il trattamento è ordinario e comporta la raccolta dati presso gli interessati e presso terzi, con modalità di elaborazione sia in forma cartacea che con modalità informatizzate.

Sono particolari forme di elaborazione le comunicazioni ai seguenti soggetti:

- Dipartimento per i Trasporti Terrestri e Prefettura;
- Autorità amministrative o giurisdizionali decidenti;
- Aziende private e partners tecnologici titolati di esternalizzazione dei procedimenti o loro parti.
- Forze di Polizia, soggetti accertatori, obbligati in solido.

Sul piano descrittivo i dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni effettuate dagli organi addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche

direttamente dagli interessati, qualora gli stessi presentino dei ricorsi. Vengono verbalizzati i fatti e contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti.

#### **Art. 19 - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa**

Le attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa, previste dal R.D. 18.06.1931, n. 773, dalla L. 28.03.1991, n. 112, dal D.lgs. 31.03.1998, n. 114, dal D.P.R. 30.4.1999, n. 162, dal D.P.R. 26.10.2001, n. 430, dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616, nonché dalla normativa regionale e regolamentazione locale è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del codice.

I dati possono riguardare: stato di salute riferito a patologie attuali e terapie in corso; domicilio, residenza, dimora, sede legale, posizione reddituale e patrimoniale passata ed attuale; composizione di organi collegiali societari, controllo incrociato tra enti e relazioni familiari.

Il trattamento è ordinario e comporta la raccolta dati presso gli interessati e presso terzi, con modalità di elaborazione sia in forma cartacea che con modalità informatizzate.

Sono particolari forme di elaborazione le comunicazioni ai seguenti soggetti:

- autorità amministrative o giurisdizionali;
- forze di polizia, soggetti accertatori, obbligati in solido;
- uffici pubblici, enti d'interesse pubblico.

Sul piano descrittivo i dati, in particolare quelli contenuti nel c.d. "certificato antimafia", vengono acquisiti dagli interessati al momento della presentazione delle domande per le licenze o per le autorizzazioni amministrative; gli stessi vengono poi esaminati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti. I dati sulla salute vengono trattati, in particolare, al fine di verificare i requisiti richiesti nel caso di soggetti preposti alla gestione di determinate attività, come ad esempio la rivendita di generi alimentari. I dati possono essere anche acquisiti attraverso i controlli svolti presso l'esercizio o l'attività dell'interessato, al fine di verificare le autorizzazioni e la relativa regolarità; in tal caso viene redatto un verbale di ispezione, cui segue una verifica presso gli uffici comunali competenti. I requisiti sono controllati dal competente Ufficio comunale.

#### **Art. 20 - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria**

Le attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria, previste dalla L. 28.02.1985, n. 47, dal D.lgs. 3.04.2006, n. 152, D.lgs. 29.10.1999, n. 490, dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nonché dalla normativa regionale e regolamentazione locale, è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del codice.

I dati possono riguardare: stato di salute riferito a patologie attuali e terapie in corso; domicilio, residenza, dimora, sede legale, posizione reddituale e patrimoniale passata ed attuale; composizione di organi collegiali societari, controllo incrociato tra enti e relazioni familiari; convinzioni religiose.

Il trattamento è ordinario e comporta la raccolta dati presso gli interessati e presso terzi, con modalità di elaborazione sia in forma cartacea che con modalità informatizzate.

Sono particolari forme di elaborazione le comunicazioni ai seguenti soggetti:

- autorità amministrative o giurisdizionali;
- forze di polizia, soggetti accertatori, obbligati in solido;
- uffici pubblici, Enti d'interesse pubblico quali l'ISTAT e l'ASL;
- gestione servizi cimiteriali ed ambientali.

Sul piano descrittivo i dati giudiziari e sulla salute vengono acquisiti attraverso i controlli svolti sul territorio, che sono effettuati su iniziativa d'ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di associazioni; oltre alla verifica in loco, vengono avviati i necessari accertamenti presso gli uffici competenti, al termine dei quali viene predisposta una relazione finale con l'indicazione delle eventuali violazioni in materia sanitaria o ambientale riscontrate. In tal caso, si procede a trasmetterle alle competenti autorità amministrative o penali. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Per quanto concerne l'attività di polizia mortuaria, ed i connessi servizi cimiteriali, i dati vengono forniti direttamente dagli interessati, dai familiari o dal rappresentante della comunità religiosa, che presentano apposita domanda al Comune al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I dati sulla salute vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa di morte di persona da loro assistita.

#### **Art. 21 - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi**

Le attività relative al rilascio di permessi per invalidi, previste dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, dal D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal D.P.R. 24.07.1996 n. 503, è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del Codice.

I dati possono riguardare: stato di salute riferito a patologie attuali e terapie in corso, in prima battuta, solo ai fini della decisione sulla concessione nominativa del posteggio riservato; stato di salute riferito a patologie attuali e terapie in corso, in fase di controllo a campione o di sviluppo procedimento sanzionatori penali ed amministrativi, per la verifica della corretta conduzione dell'istruttoria da parte della competente ASL; ordinariamente, stato di salute riferito a patologie attuali e terapie in corso, entro i limiti della apposita modulistica della competente ASL che, attestata la effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, preclude la conoscenza specifica della patologia fonte della limitazione; residenza, dimora, sede legale, passata ed attuale.

Il trattamento è ordinario e comporta la raccolta dati presso gli interessati e presso terzi, con modalità di elaborazione sia in forma cartacea che con modalità informatizzate.

Sono particolari forme di elaborazione le comunicazioni ai seguenti soggetti:

- autorità amministrative o giurisdizionali;
- forze di polizia, soggetti accertatori, obbligati in solido;
- uffici pubblici, Enti d'interesse pubblico quali l'ASL;
- associazioni di rappresentanza della categoria.

Sul piano descrittivo i dati vengono acquisiti attraverso la domanda presentata dall'interessato, che contiene anche il certificato del medico legale. I dati vengono inoltre comunicati all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza con riferimento ai soggetti disabili coinvolti in indagini di polizia giudiziaria per contraffazione e/o duplicazione del contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale, nonché alle A.S.L., che provvedono a fornire le necessarie informazioni per l'accertamento dell'invalidità dell'interessato. In seguito all'esame della richiesta, si procede ad adottare una decisione relativamente alla possibilità di rilasciare o meno il permesso. Sono atti accessibili ai sensi della legge 241/90.

#### **Art. 22 - Attività relativa al rilascio di licenze in materia di pubblica sicurezza e autorizzazioni in materia di pubblicità lungo le strade**

Le attività relative al rilascio di licenze in materia di pubblica sicurezza e autorizzazioni in materia di pubblicità lungo le strade, nonché di controllo sono previste da svariate normative: D.lgs. 31.03.1998,

n. 114; L. 15.01.1992, n. 21; L. 29.03.2001, n. 135, D.P.R. 24.07.1977, n. 616; R.D. 18.06.1931, n. 773; L. 25.08.1991, n. 287; D.P.R. 4.04.2001, n. 235; D.P.R. 6.04.2001, n. 218; L. 5.12.1985, n. 730; L. 8.08.1985, n. 443; L. 14.02.1963, n. 161; L. 4.01.1990, n. 1; D.P.R. 24.07.1977, n. 616; Codice penale; D.lgs 30.04.1992 n. 285; leggi regionali e regolamenti locali. Trattasi di attività rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del codice.

I dati possono riguardare: stato di salute riferito a patologie attuali e terapie in corso; domicilio, residenza, dimora, sede legale, posizione reddituale e patrimoniale passata ed attuale; composizione di organi collegiali societari, controllo incrociato tra enti e relazioni familiari.

Il trattamento è ordinario e comporta la raccolta dati presso gli interessati e presso terzi, con modalità di elaborazione sia in forma cartacea che con modalità informatizzate.

Sono particolari forme di elaborazione le comunicazioni ai seguenti soggetti:

- autorità amministrative o giurisdizionali;
- forze di polizia, soggetti accertatori, obbligati in solido;
- uffici pubblici, Enti d'interesse pubblico quali l'ASL;
- associazioni di rappresentanza della categoria.

Sul piano descrittivo i dati vengono acquisiti ed istruiti a seguito di presentazione di domanda da parte di persone fisiche o giuridiche, nonché acquisiti dal casellario giudiziario e vengono trattati nell'ambito del procedimento per il rilascio di licenze, autorizzazioni e analoghi provvedimenti.

## **CAPO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 23 - Assetto delle competenze**

Le attribuzioni in materia di competenza dei singoli organi o soggetti, nonché i principi di garanzia e di tutela, definiti al capo II del presente regolamento sono, in quanto compatibili, estese alla materia trattata nel capo III del presente regolamento.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.